

Accordo
tra

- i comuni di:

- Acquanegra sul Chiese, in persona di _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce giusta delibera di C.C. n. ___ del _____;
- Asola
- Bagnolo San Vito
- Borgo Mantovano
- Borgo Virgilio
- Borgocarbonara
- Bozzolo
- Canneto sull'Oglio
- Casalmoro
- Casaloldo
- Casalromano
- Castel d'Ario
- Castel Goffredo
- Castelbelforte
- Castellucchio
- Castiglione delle Stiviere
- Cavriana
- Ceresara
- Commessaggio
- Curtatone
- Dosolo
- Gazoldo degli Ippoliti
- Goito
- Gonzaga
- Guidizzolo
- Magnocavallo
- Mantova
- Marcaria
- Mariana Mantovana
- Marmirolo
- Medole
- Moglia
- Monzambano
- Motteggiana
- Ostiglia

- Pegognaga
- Piubega
- Poggio Rusco
- Pomponesco
- Ponti sul Mincio
- Porto Mantovano
- Quingentole
- Quistello
- Redondesco
- Rivarolo Mantovano
- Rodigo
- Roncoferraro
- Roverbella
- Sabbioneta
- San Benedetto Po
- San Giacomo delle Segnate
- San Giorgio Bigarello
- San Giovanni del Dosso
- San Martino dall'Argine
- Schivenoglia
- Serride e Felonica
- Serravalle a Po
- Solferino
- Sustinente
- Suzzara
- Viadana
- Villimpenta
- Volta Mantovana

(collettivamente, anche solo i "Comuni")

- la Provincia di Mantova, in persona _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce giusta delibera di _____, n. _____ del _____;

(anche solo la "Provincia")

- la Mantova Ambiente srl, in persona del _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. ___ del _____;

(anche solo "MA")

- la Società Intercomunale Ecologica Mantovana spa, in persona del _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. ___ del _____;

(anche solo "SIEM")

e

- la Territorio Energia Ambiente Mantova spa società benefit, in persona del _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. ___ del _____;

(anche solo "TEA")

(collettivamente, anche solo le "Parti")

premesso che

- in «Regione Lombardia il modello di gestione [del sistema integrato di gestione dei rifiuti] adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali" rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di "un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195" del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alle Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e viene confermata nel presente Programma» (Regione Lombardia, Aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti-PRGR, Relazione di Piano, § 4.5, DGR n. 6408 del 23.05.2022);
- allo stato, 46 Comuni della provincia di Mantova hanno affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dall'1.01.2017 e fino al 1.01.2027, a MA, previo espletamento di procedura di gara, c.d. "a doppio oggetto", per la scelta del socio privato;
- all'esito della procedura di gara (aggiudicata in via definitiva il 25.11.2016), al socio privato – Progetto Mantova scrl – è stato assegnato il 20% del capitale sociale di MA, mentre la quota residua dello stesso è detenuta da TEA, per il 40,5%; dalla Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano-SISAM spa (a seguire, anche solo "SISAM"), per il 3,5%; da SIEM, per il rimanente 36%;

- SISAM è una società a capitale interamente pubblico, di cui fanno parte i comuni di Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Piubega, Redondesco, Rodigo e Solferino;
- I comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Bozzolo, Casalmoro, Casaloldo, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere (direttamente e per il tramite di una propria Istituzione), Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo (per il tramite della propria Istituzione), Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Serme e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara (per il tramite della propria Istituzione), Viadana, Villimpenta, Volta Mantovana sono soci sia di SIEM che di TEA;
- TEA e SIEM hanno per oggetto sociale la produzione di servizi attinenti al ciclo integrato dei rifiuti e l'igiene urbana, ivi comprese la realizzazione e gestione di impianti;
- SIEM, in particolare, rivolge la propria attività attuale soprattutto alla gestione del residuo patrimonio costituito dagli impianti di trattamento di Pieve di Coriano e Castel Goffredo, concessi in uso a MA, e alla gestione post-operativa delle discariche esaurite di Magnacavallo, Pieve di Coriano e Monzambano;
- ai sensi dell'art. 4.4 dei contratti di servizio stipulati dai Comuni con MA, ciascun ente è obbligato ad avviare la procedura per il nuovo affidamento del servizio almeno 24 (ventiquattro) mesi prima della data di scadenza naturale del rapporto e, cioè, almeno entro il 31.12.2024;
- successivamente all'aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti, è stato adottato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"), per il quale «l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondano a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni» (art. 3, c. 2);
- in esecuzione di quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 201 del 2022, è stato adottato il Decreto 28 aprile 2023, contenente "Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei

servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

- ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*; a seguire, anche solo *"TUSPP"*) tra le circostanze idonee a imporre misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni vi è anche quella della detenzione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- l'art. 16, c. 1, lett. b) e b-bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (recante *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*) attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative

considerato che

- alla luce di quanto esposto, è interesse comune alle Parti quello di avviare un processo che, nel rispetto degli obblighi di legge e negoziali, consenta: i) la definizione della migliore soluzione per una gestione integrata ed efficiente dei rifiuti nella provincia di Mantova alla scadenza degli attuali affidamenti, tenuto conto, altresì, degli obiettivi sfidanti posti dall'Aggiornamento del PRGR; ii) un conseguente riassetto razionale ed efficiente delle partecipazioni detenute dagli enti locali interessati e coinvolti;
- a tal fine, le Parti danno atto che:
 - o TEA ha manifestato la propria disponibilità a predisporre, d'intesa e in contraddittorio con gli enti locali interessati (anche, ove compatibili, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 40-bis dello Statuto di MA), e a sottoporre alle Parti una bozza di Piano di Gestione dei Rifiuti per tutti gli enti locali della provincia mantovana), anche di tipo modulare (a seguire, anche solo il *"Piano"*), entro il 31.10.2024;
 - o il Piano, nel rigoroso rispetto degli obblighi di legge in materia di scelta delle modalità di gestione del servizio (artt. 14 e ss., d.lgs. 201/22), dovrà garantire il più elevato livello di soddisfazione degli obiettivi del PRGR, anche attraverso la ottimale definizione della dimensione di aggregazione territoriale funzionale all'equilibrio economico-finanziario e la conseguente razionalizzazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti;
 - o in tale contesto, e in stretta funzione della migliore realizzazione del Piano, appare prioritario elaborare un progetto di fusione per incorporazione di SIEM in TEA, ai sensi degli articoli 2501 e ss., cod. civ. (a seguire, anche solo il *"Progetto"*);
 - o tale Progetto dovrà essere redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter, entro il 30.06.2025;

- o in ogni caso, le Parti convengono che l'esperto o gli esperti incaricati, ai sensi dell'art. 2501-sexies, cod. civ., per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, dovranno essere indicati e/o richiesti congiuntamente;

premessi, altresì, che

- SIEM è stata destinataria di un provvedimento giudiziale di confisca, ai sensi del comma 5 dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen., (già comma 4-*bis*, dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambiente"; a seguire, anche solo "Codice Ambiente"), di una somma pari € 2.966.668,00;
- tale misura è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 45315/2023;
- come certificato dal Collegio sindacale di SIEM (v. da ultimo, parere del 29.09.2023), tale circostanza compromette le prospettive di continuità aziendale della società;

considerato che

- a fronte di ciò, e, nello specifico, all'assenza di mezzi propri per fare fronte al pagamento della misura ablatoria, le soluzioni astrattamente possibili sarebbero tre: a) la vendita di propri cespiti; b) il ricorso a finanziamento di terzi; c) da ultimo, considerato che è da intendersi ormai pacifica l'applicazione – fatte salve le disposizioni speciali di cui al TUSPP – del Codice della crisi (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) anche alle società a partecipazione pubblica (v., art. 1, c. 1, del Codice e art. 14, c. 1, TUSPP), l'accesso, su decisione esclusiva degli amministratori, ai sensi dell'art. 120-*bis*, a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ivi previsti;
- in caso di partecipazioni detenute in società di capitali, le decisioni e i comportamenti delle parti pubbliche devono essere improntati al c.d. "*principio dell'operatore in un'economia di mercato-MEOP (Market Economy Operator Principle)*", al fine di evitare interventi che possano risolversi in mere attività di "soccorso finanziario", anche in eventuale violazione del divieto di aiuti di Stato, oltre dei criteri di prudente impiego del denaro pubblico;

dato atto che

- la vendita, anche parziale, di propri cespiti appare un'opzione non praticabile, e comunque non preferibile, in ragione della loro particolare natura (in parte, impianti "esauriti") e del vincolo di destinazione incombente sugli stessi, anche ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 201 del 2022, a mente del quale, fermi i vigenti regimi di proprietà dei beni, gli stessi sono obbligatoriamente destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di loro utilizzabilità fisica e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà; nonché dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio e il valore delle partecipazioni in vista dei delineati processi di riassetto societario;

- il ricorso a finanziamenti di terzi, in applicazione dei generali principi di contabilità pubblica, appare interdetto agli enti locali e, per estensione, alle loro articolazioni organizzative, quali le società *in house*, laddove la destinazione dell'indebitamento eventualmente attivato non riguardi spese di investimento, né produrrebbe effetti di patrimonializzazione attiva del soggetto pubblico contraente;
- identica considerazione, peraltro, andrebbe fatta per l'ipotesi in cui fossero gli enti locali soci a volere contrarre debito per sostenere finanziariamente la Società;

considerato, tuttavia, che

- al fine di non compromettere le possibilità di realizzazione del Piano e del Progetto e, quindi, nell'interesse generale alla ricerca di una soluzione che consenta, da un lato la tutela delle imprescindibili esigenze ambientali (tra cui, la gestione post-operativa delle discariche) e, dall'altro, il più razionale riassetto delle partecipazioni pubbliche e la conservazione, nelle more, del relativo valore, è stato insediato un gruppo tecnico di lavoro per l'elaborazione di una proposta;
- in accoglimento della proposta formulata dal gruppo di lavoro, TEA ha manifestato la propria disponibilità a fornire a SIEM un'anticipazione di importo pari a quanto necessario a far fronte alla richiesta di adempimento della misura ablatoria (a seguire, convenzionalmente anche "*anticipazione di liquidità*");
- l'anticipazione sarebbe rilasciata al tasso marginale di approvvigionamento finanziario di cui gode TEA e, cioè, attualmente, al tasso pari all'Euribor 6 mesi 360 gg, incrementato di 200 bps, aggiornato semestralmente;
- a garanzia dell'obbligo di integrale restituzione del finanziamento entro il termine concordato, SIEM ha manifestato la propria disponibilità a rilasciare un pegno mobiliare non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e dell'art. 2471-bis, cod. civ., sulle quote di partecipazione dalla stessa detenute nel capitale di MA;
- ai sensi dell'art. 2791 cod. civ., TEA ha diritto a percepire i dividendi distribuiti da MA in favore di SIEM in relazione agli esercizi 2024 e 2025, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale;
- allo stesso modo, ai sensi dell'art. 2352, cod. civ., SIEM e TEA convengono che a quest'ultima spetterà l'esercizio dei diritti di voto connessi alle quote pignorate per le sole delibere di competenza dell'assemblea ordinaria e, comunque, con esclusione delle materie che possano riguardare i rapporti negoziali – diversi da quelli sociali – intrattenuti da SIEM con MA e i relativi accordi finanziari;
- sulla base di tali presupposti, anche temporali, e nel contesto delineato, SIEM può valutare la propria capacità di restituzione dell'anticipazione, nella salvaguardia dei propri equilibri economico-finanziari, entro il 31.12.2025, anche attraverso versamenti anticipati parziali, che saranno altresì scomputati dal debito residuo ai fini del calcolo degli interessi dovuti;

- in ogni caso, gli interessi dovuti saranno calcolati e corrisposti in unica soluzione, all'atto del rimborso finale e totale dell'anticipazione;
- le Parti si danno, altresì, espressamente atto che, anche ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, SIEM potrà, in qualunque momento, procedere all'alienazione delle quote detenute in MA, in applicazione dell'articolo 10 del TUSPP e nel rispetto delle prelazioni statutariamente previste, salvi gli effetti di trasferimento del pegno sul corrispettivo della vendita;
- in caso di mancata restituzione del finanziamento entro il termine di cui sopra ovvero nel diverso termine concordato, ovvero, comunque, al verificarsi di qualunque evento che possa determinare l'escussione del pegno TEA ha facoltà di procedere alla vendita delle quote, ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, direttamente ovvero delegando l'espletamento della relativa procedura a SIEM;
- le procedure di vendita dovranno comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del TUSPP e dell'articolo 12 dello statuto di MA, e, ove proceda direttamente, TEA si impegna a non avviare la procedura di alienazione se non previa intimazione da notificare, almeno 60 (sessanta) giorni prima, a SIEM e, a titolo informativo, a tutti gli enti pubblici soci di quest'ultima;
- fermi, in ogni caso, la facoltà di TEA di partecipare alla procedura di vendita (ove delegata a SIEM), nonché, anche in caso di mancata partecipazione ovvero di procedura direttamente gestita, l'esercizio del diritto di prelazione da questa goduto; è, invece, espressamente esclusa qualunque forma di appropriazione o assegnazione delle quote pignorate, ai sensi degli articoli 1, comma 7, lettera d), del d.l. n. 59 del 2016 ovvero dell'articolo 2798 cod. civ.;
- l'appropriazione, ai sensi della citata lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, potrà avvenire – anche in relazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del TUSPP – soltanto in caso di infruttuoso espletamento della procedura di vendita a evidenza pubblica di cui ai punti precedenti, al valore posto a base della stessa;
- resta inteso che, come espressamente previsto dalla legge, l'eventuale corrispettivo ricavato dalla vendita potrà essere trattenuto da TEA esclusivamente a soddisfacimento del credito residuo, fino a concorrenza della somma garantita e non ancora rimborsata, e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza;

ritenuto, quindi, che

- la soluzione individuata dal gruppo di lavoro consente di evitare che una circostanza di natura straordinaria pregiudichi il processo di ordinata organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché di riassetto delle partecipazioni, salvaguardandone il relativo valore, nel rispetto dei criteri del MEOP, nonché dei principi e delle norme in

materia di corretto uso delle risorse pubbliche e di gestione delle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni;

visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 17 agosto 2016, n. 175, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- gli articoli 2471-bis; 2501 e ss.; 2798 del codice civile;
- gli statuti di SIEM, TEA e Mantova Ambiente;

si conviene e si stipula quanto appresso

Art. 1 – Le premesse, i considerando, i ritenuto e i dato atto che precedono (a seguire, complessivamente, le "Premesse") fanno parte integrante e inscindibile del presente Accordo, che, ove occorra, vale anche quale accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), nonché come misura di attuazione degli obblighi di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSPP. In particolare, gli impegni, le relative modalità attuative, le facoltà, le esclusioni indicati nelle Premesse sono da intendersi assunti e vincolanti anche ove non espressamente riportati nel presente articolato.

Art. 2 – In virtù del presente Accordo:

1. TEA si Impegna:

- a. a presentare, entro e non oltre il 31.10.2024 il Piano di cui alle Premesse, fermi gli obblighi di legge e le prerogative e l'autonomia degli enti locali interessati in materia di organizzazione e affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti;
- b. a redigere, ai sensi dell'articolo 2501-ter, cod. civ., entro e non oltre il 30.06.2025, il Progetto di cui alle Premesse;
- c. per le ragioni espressamente indicate nelle Premesse, a erogare, altresì, in favore di SIEM, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un finanziamento – a titolo di "anticipazione di liquidità", nei sensi indicati nelle Premesse – di € 2.866.668,00, al tasso pari all'Euribor 6 mesi 360 gg, incrementato di 200 bps, da aggiornarsi di sei mesi in sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'anticipazione;

2.. SIEM si obbliga impegna:

- a. a redigere, d'intesa con TEA, ai sensi dell'articolo 2501-ter, cod. civ., entro e non oltre il 30.06.2025, il Progetto di cui alle premesse;
- b. a restituire, entro e non oltre il 31.12.2025, il finanziamento di cui al superiore punto 1.c.;
- c. a rilasciare, a garanzia dell'obbligo di integrale restituzione dell'anticipazione, contestualmente all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 2.1 lettera c), un pegno mobiliare non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e dell'art. 2471-bis, cod. civ., sulle quote di partecipazione dalla stessa detenute nel capitale di MA, pari al 36% del capitale sociale, secondo la bozza di atto in forma notarile che si allega alla presente sub A), e che verrà iscritto al registro delle imprese e al registro di cui al d.l. n. 59 del 2016.

Art. 3 – In relazione a quanto all'articolo 2, le Parti, fermo quanto altro alle Premesse, si danno atto che:

1. è impegno comune quello di collaborare fattivamente, e secondo principi di lealtà e buona fede, alla migliore realizzazione degli obiettivi condivisi, come individuati nelle Premesse, anche attraverso la più corretta esecuzione del presente Accordo;
2. in particolare, per quanto riguarda il Piano:
 - a. TEA e gli enti locali interessati si impegnano a cooperare sul piano delle attività istruttorie e delle esigenze programmatiche;
 - b. gli enti locali interessati, entro e non oltre il 31.12.2024, si impegnano ad esprimersi formalmente sul Piano, adottando l'atto consiliare di indirizzo e avvio della procedura, nel rispetto dell'art. 4.4 dei contratti di servizio, e degli obblighi di legge in materia di scelta del modello di gestione (art. 14, d.lgs. 201/2022);
3. per quanto riguarda il Progetto, che l'esperto o gli esperti incaricati, ai sensi dell'art. 2501-sexies, cod. civ., per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, saranno richiesti congiuntamente al Tribunale competente;
4. SIEM potrà procedere al rimborso dell'anticipazione anche attraverso versamenti anticipati parziali, che saranno altresì immediatamente scomputati dal debito residuo ai fini del calcolo degli interessi dovuti;
5. gli interessi dovuti da SIEM saranno corrisposti in unica soluzione, all'atto del rimborso finale e totale dell'anticipazione;
6. anche ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, SIEM potrà, in qualunque momento, procedere all'alienazione delle quote

detenute in MA, in applicazione dell'articolo 10 del TUSPP e nel rispetto delle prelazioni statutariamente previste, salvi gli effetti di trasferimento del pegno sul corrispettivo della vendita;

7. allo stesso modo, i soci di SIEM potranno, in qualunque momento, con interventi propri deliberati nella misura, nelle forme e nei limiti di legge, liberare quest'ultima dai propri impegni finanziari generati dalla misura ablatoria per affrontare la quale è stata rilasciata l'anticipazione di liquidità;
8. nel caso in cui, su richiesta o per responsabilità di TEA, i termini per la presentazione del Piano e/o del Progetto dovessero essere prorogati, anche il termine di restituzione del finanziamento, di cui al punto 2.2.a), sarà automaticamente prorogato per un eguale periodo;
9. in caso di mancata restituzione del finanziamento entro il termine di cui sopra, al punto 2.2.a), ovvero nel diverso termine concordato, ovvero, comunque, al verificarsi di qualunque evento che possa determinare l'escussione del pegno TEA ha facoltà di procedere alla vendita delle quote, ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, direttamente ovvero delegando l'espletamento della relativa procedura a SIEM;
10. fermi, in ogni caso, la facoltà di TEA di partecipare alla procedura di vendita (ove delegata a SIEM), nonché, anche in caso di mancata partecipazione ovvero di procedura direttamente gestita, l'esercizio del diritto di prelazione da questa goduto, è, invece, espressamente esclusa qualunque forma di appropriazione o assegnazione delle quote pignorate, ai sensi degli articoli 1, comma 7, lettera d), del d.l. n. 59 del 2016 ovvero dell'articolo 2798 cod. civ.;
11. l'appropriazione, ai sensi della citata lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, potrà avvenire – anche in relazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del TUSPP – soltanto in caso di infruttuoso espletamento della procedura di vendita a evidenza pubblica di cui ai punti precedenti, al valore posto a base della stessa;
12. resta inteso che, come espressamente previsto dalla legge, l'eventuale corrispettivo ricavato dalla vendita potrà essere trattenuto da TEA esclusivamente a soddisfacimento del credito residuo, fino a concorrenza della somma garantita e non ancora rimborsata, e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza.

Art. 3.4 – Le spese e le imposte dovute per l'atto notarile di cui sopra, al punto 2.2.b), sono a carico di SIEM.

Formattato: Non Evidenziato

Art. 4.5 – Con la stipula del presente Accordo:

- TEA, SIEM e SISAM, quali soci di MA, autorizzano la costituzione del pegno di cui sopra al punto 2.2.b), ai sensi dell'art. 13 dello statuto di MA, impegnandosi ove occorra a partecipare e a votare in modo conforme in caso di convocazione dell'assemblea di MA;
- I Comuni soci e la Provincia di Mantova, ove occorra, si impegnano ad approvare la concessione del finanziamento da parte di TEA e la costituzione del pegno nell'assemblea di SIEM.

BOVA